

CCXIV.

TORNATA DI SABATO 3 MARZO 1928

ANNO VI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	8349	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo . . . . .	8352
<b>Interrogazione:</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonchè alle note relative alla clausola della nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927) fra il ministro d'Italia in Porto Principe ed il ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti.	8352
Sulle recenti manifestazioni alla Camera austriaca . . . . .	8361	Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite . . . . .	8353
MUSCOLINI, <i>Capo del Governo, Primo Ministro</i> . . . . .	8361	Norme per il patrocinio innanzi alle preture.	8353
PELLIZZARI . . . . .	8365	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1994, proroga di termini per l'applicazione di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, concernente modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro . . . . .	8354
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie . . . . .	8334
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara . . . . .	8349	Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione.	8355
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti . . . . .	8350	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso . . . . .	8355
Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per la autostrada Napoli-Salerno . . . . .	8351	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2143, concernente disposizioni relative al finanziamento delle opere per la costruzione di un acquedotto consorziale in Val d'Orcia e Val di Chiana . . . . .	8355
Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 . . . . .	8351		
Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente la assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società Nazionale « Dante Alighieri » . . . . .	8351		
Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Danimarca, il 26 ottobre 1927, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali . . . . .	8352		

Pag.	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 20 luglio 1925, n. 2591, istituyente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette . . . . .	8356
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea . . . . .	8356
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927 . . . . .	8356
Approvazione del <i>modus vivendi</i> , stipulato a Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro . . . . .	8356
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali . . . . .	8357
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta i contingenti di esportazione per le pelli grezze bovine, per l'anno 1927 . . . . .	8357
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi . . . . .	8350
FERRETI . . . . .	8350
BODRERO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	8350
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>	
FEDERZONI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, numero 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore . . . . .	8357
VOLPI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, riflettente la graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli della provincia di Sondrio . . . . .	8358
<b>Disegni di legge (Votazione segreta):</b>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara . . . . .	8358
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti . . . . .	8358
Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi . . . . .	8359
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno . . . . .	8359
Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 . . . . .	8359
Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società Nazionale « Dante Alighieri » . . . . .	8359
Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Danimarca, il 26 ottobre 1927, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali . . . . .	8359
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo . . . . .	8359
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonchè alle note relative alla clausola della nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927) fra il ministro d'Italia in Porto Principe ed il ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti . . . . .	8359
Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite . . . . .	8359
Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione . . . . .	8359
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso . . . . .	8360
<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
LOCATELLI: Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della Scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma . . . . .	8349

	Pag.
BARBIERI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona. . . . .	8349
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'armata. . . . .	8349
CELESIA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662 che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova. . . . .	8349
SANDRINI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, relativo al conferimento al presidente dell'Opera Nazionale Balilla dei poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera stessa . . . . .	8349

La seduta comincia alle 16.

MADIA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Barbiellini Amidei, di giorni 1; Mazzini, di 15; Biancardi, di 1; Prunotto, di 1; Sarrocchi, di 1; Mesolella, di 1; Donegani, di 4; per motivi di salute, gli onorevoli: Lupi, di giorni 1; Sardi, di 1; Morelli Giuseppe, di 1; Buronzo, di 3; Guidi Buffarini, di 1; Cappa Innocenzo, di 20; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Manaresi, di giorni 1; De Capitani d'Arzago, di 8; Lanfrancconi, di 6; Maccotta, di 20; Cao, di 8; Rossini, di 2; Calore, di 3; Canovai, di 8; Josa, di 3; Gorini, di 2.

(Sono concessi).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Locatelli, Barbieri, Celesia e Sandrini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LOCATELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della Scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma. (*Modificazioni del Senato*). (1079-B).

BARBIERI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria e valle di Verona; (1662)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'armata. (1675)

CELESIA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova. (1860)

SANDRINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, relativo al conferimento al presidente dell'Opera nazionale Balilla dei poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera stessa. (1643)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara.

Se ne fa lettura.

MADIA, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 1724-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, concernente la istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, 2380, relativo allo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1817-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1829-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro dei campi sportivi sono approvati con decreto del prefetto sentiti l'Ufficio del Genio civile, il medico provinciale ed il Comitato provinciale dell'Opera nazionale Balilla.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento di Napoli.

Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali devono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

FERRETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRETTI. Come presidente del Comitato Olimpico Nazionale compio il grato dovere di esprimere il ringraziamento più fervido della gioventù sportiva d'Italia al Governo e al suo grande Capo per questi provvedimenti di eccezionale importanza a favore dello sport.

Chiedo, poi, che agli enti da sentirsi per concedere l'approvazione dei progetti dei campi sportivi, sia aggiunto il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Federazione delle Federazioni sportive nazionali) come massimo ente sportivo del Regime.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario per la istruzione pubblica, ella accetta questo emendamento ?

BODRERO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'articolo 1° con l'emendamento proposto dall'onorevole Ferretti ed accettato dal Governo:

« I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro dei campi sportivi sono approvati con decreto del prefetto sentiti il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Federazione delle Federazioni Sportive Nazionali), l'Ufficio del Genio civile, il medico provinciale ed il Comitato provinciale dell'Opera nazionale Balilla.

« L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

« Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento di Napoli.

« Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali devono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori ».

Metto a partito l'articolo primo così emendato.

(È approvato).

Art. 2.

Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate dal precedente articolo 1 sono esenti da ogni tassa sugli affari.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2310, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1807-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, che approva l'atto addizionale 21 novembre 1927 a parziale modifica della convenzione 29 luglio 1925 relativa alla concessione dell'autostrada Napoli-Salerno. »

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-1927.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1789-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 12 maggio 1927, n. 732, 12 maggio 1927, n. 733, e 12 maggio 1927, n. 734.

(È approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 12 maggio 1927, n. 735, e 12 maggio 1927, n. 736.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società Nazionale « Dante Alighieri ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri ».

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1773-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Danimarca, il 26 ottobre 1927, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Danimarca, il 26 ottobre 1927, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1823-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Danimarca, il 26 ottobre 1927, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19

gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1854-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonché alle note relative alla clausola della nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927) fra il ministro d'Italia in Porto Principe ed il ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonché alle note, relative alla clausola della nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927) fra il ministro d'Italia in Porto Principe ed il ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1862-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti, firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonchè alle note, relative alla clausola della nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927) fra il ministro d'Italia in Porto Principe ed il ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1544-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Negli atti di nascita è vietato di imporre cognomi come nomi, di imporre nomi e, per i figli di ignoti, anche cognomi ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico, o al sentimento nazionale o religioso o che siano denominazioni geografiche di luoghi.

È vietato altresì di dare ai figli di ignoti nomi e cognomi che possono farne sospettare l'origine, ovvero cognomi appartenenti a famiglie illustri, o comunque note nel luogo dove l'atto di nascita è formato.

Se il dichiarante proponga un nome vietato a norma di questo articolo, il nome sarà scelto dall'ufficiale dello stato civile, salvo alla parte interessata il ricorso al tribunale.

(È approvato).

Art. 2.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono punite a norma dell'articolo 404 del codice civile.

(È approvato).

Art. 3.

Gli atti di nascita che saranno redatti in difformità dell'articolo 1 sono rettificati di ufficio, ad istanza del Pubblico Ministero, col procedimento degli articoli 845 e 846 del codice di procedura civile, sentite o chiamate in ogni caso le parti interessate, e tenendo conto in quanto è possibile, del loro desiderio per la scelta del nuovo nome.

Sono pure rettificati di ufficio a norma del comma precedente gli atti di nascita di persone tuttora viventi, anche se redatti antecedentemente alla presente legge, quando contengano nomi che rechino offesa all'ordine pubblico, o al sentimento nazionale o religioso.

(È approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a dare disposizioni per disciplinare il rilascio delle copie degli atti dello stato civile e la compilazione di certificati ad essi relativi, anche in deroga alle leggi vigenti.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Norme per il patrocinio innanzi alle preture.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per il patrocinio innanzi alle preture.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1568-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori scritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli di cui darò lettura nel testo emendato dalla Commissione, se non vi sono opposizioni da parte dell'onorevole ministro interessato.

Art. 1.

Ferme rimanendo le disposizioni vigenti per il patrocinio nelle preture dei comuni, che siano sede di tribunale o capoluogo di

provincia, il patrocinio innanzi alle altre preture può soltanto essere esercitato, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale, osservate le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 283, e del regolamento approvato con Regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547.

Nondimeno il presidente del tribunale, sentiti il procuratore del Re, il presidente del Consiglio dell'ordine dei procuratori, e il segretario, di cui la nomina sia stata approvata a termini dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, del locale Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, qualora lo ritenga necessario, avuto riguardo al numero degli affari giudiziari ed a quello dei professionisti residenti ed esercitanti abitualmente nel mandamento, ha facoltà di determinare, per ciascuna pretura, il numero delle persone che possono ottenere l'abilitazione, a norma dell'articolo 7 della predetta legge.

Ai fini di tale abilitazione saranno preferiti coloro che abbiano maggiori requisiti per il migliore esercizio del patrocinio.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il patrocinio negli uffici di conciliazione dei comuni, che siano sede di pretura, può essere esercitato soltanto da coloro che sono ammessi a patrocinare innanzi alle preture.

Salvo il disposto del 1º capoverso del precedente articolo, le persone, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283, possono chiedere l'abilitazione, giusta le norme dell'articolo 7 della stessa legge, unicamente agli effetti del patrocinio innanzi agli uffici di conciliazione, che non siano sede di pretura.

(È approvato).

#### Art. 3.

Coloro, che alla entrata in vigore della presente legge siano abilitati al patrocinio innanzi alle preture e si trovino iscritti nel relativo albo, possono continuare il patrocinio medesimo.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto legge 27 ottobre 1927, n. 1994: proroga di termini per l'applicazione di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, concernente modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1994: proroga di termini per l'applicazione di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, concernente modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1674-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1994, concernente proroga di termini per l'applicazione di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, convertito in legge con la legge 14 aprile 1927, n. 532, con cui furono apportate modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1763-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie.

« Nella tabella annessa al citato Regio decreto è aggiunta fra le assegnazioni per opere edilizie, la seguente autorizzazione di spesa:

« Ricostruzioni nelle terre liberate e redente, (Regio decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive modificazioni) ».

Nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di Cassazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di Cassazione.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1868-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori scritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« I presidenti di sezione della Corte di cassazione che dopo la pubblicazione della presente legge e fino alla pubblicazione dell'ordinamento giudiziario, disposta dall'articolo 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, dovrebbero andare a riposo per il raggiungimento dei limiti d'età e che godono del beneficio concesso dall'articolo 136 della legge 14 dicembre 1921, n. 1988 (testo unico 30 dicembre 1923, n. 2786, articolo 222), possono essere conservati in servizio per la durata del beneficio medesimo. In tal caso essi debbono essere collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, pur continuando a esercitare le funzioni giudiziarie ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1774-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2143, concernente disposizioni relative al finanziamento delle opere per la costruzione di un acquedotto consorziale in Val d'Orcia e Val di Chiana.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2143, concernente disposizioni relative al finanziamento delle opere per la costruzione di un acquedotto consorziale in Val d'Orcia e Val di Chiana.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1780-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori scritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2143, concernente

disposizioni relative al finanziamento delle opere per la costruzione di un acquedotto consorziale in Val d'Orcia e Val di Chiana ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituyente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituyente l'imposta sulla fabbricazione e la importazione delle cartine e tubetti per sigarette.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1822-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituyente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1856-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale e relativo protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1863-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione del «modus vivendi», stipulato a Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del *modus vivendi*, stipulato in Pa-

rigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1824-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al *modus vivendi* stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia, mediante scambio di note in data 3 dicembre 1927 (VI) ed inteso ad assicurare il trattamento della nazione più favorita tanto ai cittadini di ciascuno dei due Stati sul territorio dell'altro, per ciò che concerne il soggiorno, lo stabilimento, l'esercizio del commercio, dell'industria, delle professioni e dei mestieri, il possesso, l'acquisto, l'occupazione e la locazione di tutti i beni, mobili ed immobili, ed il diritto di disporre di tali beni o di alienarli, la esenzione dal servizio militare e dalle requisizioni; quanto, sotto ogni rapporto, alle società costituite sul territorio e secondo le leggi dei due Paesi, nonchè alle loro agenzie, succursali e filiali.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1881-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta i contingenti di esportazione per le pelli grezze bovine, per l'anno 1927.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta i contingenti di esportazione per le pelli grezze bovine, per l'anno 1927.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1835-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta, per il 1927, i contingenti di esportazione per le pelli grezze di buoi e vacche e di vitelli ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle colonie.

FEDERZONI, *ministro delle colonie.* Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle

Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore. (1933)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, riflettente la graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli della provincia di Sondrio. (1934)

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri delle colonie e delle finanze della presentazione di questi disegni di legge; il primo sarà trasmesso alla Giunta dei trattati, e l'altro alla Giunta generale del bilancio.

*(Entra nell'Aula S. E. il Capo del Governo Primo Ministro — I ministri e i deputati sorgono in piedi. Vivissimi e prolungati applausi a cui si associano le tribune).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta di dodici dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, e cioè:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara. (1724)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti. (1817)

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi. (1829)

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno. (1807)

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27. *(Approvato dal Senato)*. (1789)

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri ». *(Approvato dal Senato)*. (1773)

Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia

e la Danimarca, il 26 ottobre 1927, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali. (1823)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo. (1854)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonchè alle note relative alla clausola della nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927) fra il ministro d'Italia in Porto Principe ed il ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti. (1862)

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite *(Approvato dal Senato)*. (1544)

Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione. *(D'iniziativa del Senato)*. (1868)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso. *(Approvato dal Senato)*. (1774)

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara: (1724)

Presenti e votanti . . . 243

Maggioranza . . . . . 122

Voti favorevoli . . . 239

Voti contrari . . . 4

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del Corpo degli ufficiali

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1928

degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti: (1817)

Presenti e votanti . . . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . . . .	235
Voti contrari . . . . .	8

(La Camera approva).

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi: (1829)

Presenti e votanti . . . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . . . .	235
Voti contrari . . . . .	8

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno: (1807)

Presenti e votanti . . . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . . . .	237
Voti contrari . . . . .	6

(La Camera approva).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27. (*Approvato dal Senato*). (1789)

Presenti e votanti . . . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . . . .	235
Voti contrari . . . . .	8

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri » (*Approvato dal Senato*): (1773)

Presenti e votanti . . . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . . . .	237
Voti contrari . . . . .	6

(La Camera approva).

Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Danimarca, il 26 ottobre 1927, per l'esen-

zione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali: (1823)

Presenti e votanti . . . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . . . .	238
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo: (1854)

Presenti e votanti . . . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . . . .	236
Voti contrari . . . . .	7

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonchè alle note, relative alla clausola della Nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927) fra il ministro d'Italia in Porto Principe ed il ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti: (1862)

Presenti e votanti . . . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . . . .	240
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite. (*Approvato dal Senato*): (1544)

Presenti e votanti . . . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . . . .	239
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione. (*D'iniziativa del Senato*): (1868)

Presenti e votanti . . . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . . . .	238
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso. (*Approvato dal Senato*): (1774)

Presenti e votanti . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . .	239
Voti contrari . . . .	4

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Acerbo — Alberti — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Anile — Antonelli — Arnoni — Arpinati — Arrivabene Antonio.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bavaro — Belloni Ernesto — Belluzzo — Beneduce — Bertacchi — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Vincenzo — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Bovio Corso — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi.

Caccianiga — Canelli — Cantalupo — Caprice — Caprino — Cariolato — Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello — Cartoni — Carusi — Casalini — Catalani — Ceci — Ceselia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Cimatori — Codacci-Pisanelli — Colucci — Cristini — Crollalanza — Cucini.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — De Cristofaro — De Grecis — De Marsico — De Martino — Di Fausto — Di Giorgio — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducos — Dudan.

Fani — Farina — Farinacci — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Foschini.

Gabbi — Gai Silvio — Gallo — Gangitano — Gatti — Genovesi — Geremicca — Gianferri — Gianturco — Giarratana — Giolitti — Gnocchi — Gorini — Grancelli — Grandi — Gray Ezio — Greco — Guàccero — Guglielmi.

Igliori — Imberti — Insabato.  
Joele — Jung.

Lantini — Lanza di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lissia — Locatelli — Lunelli.

Madia — Maffei — Magrini — Majorana — Manfredi — Mantovani — Marani — Mara-

viglia — Marchi Giovanni — Marescalchi — Mariotti — Martelli — Mecco — Messedaglia — Miari — Mrac — Muscatello — Muzzarini. Nunziante.

Olmo — Orano — Orefici.

Pace — Padulli — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Paratore — Pasqualino Vassallo — Pavoncelli — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennisi di S. Margherita — Perna — Piccinato — Pierazzi — Pirrone — Polverelli — Ponti — Preda.

Quilico.

Ranieri — Raschi — Reborà — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riccio Vincenzo — Riolo — Rocco — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossoni — Rotigliano — Rubilli — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salandra — Salerno — Salvi — Sandrini — Sansanelli — Sansone — Savelli — Savini — Schirone — Scialoja — Scorza — Serpieri — Severini — Soleri — Solmi — Spezzotti — Spinelli — Starace — Suvich.

Tòfani — Torre Andrea — Torre Edoardo — Tosti di Valminuta — Tovini — Trigona — Tròilo — Tullio — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Vassallo — Ventrella Almerigo — Verdi — Viale — Vicini — Volpe.  
Zaccaria — Zancani — Zugni.

*Sono in congedo:*

Barbiellini-Amidei — Bennati.  
Caradonna — Cavalieri — Chiostrì.  
Donegani.  
Franco.  
Giuliano — Grassi-Voces.  
Maury — Mazzini — Mesolella.  
Orsolini Cencelli.  
Pivano — Prunotto.  
Rossi Pelagio — Rubino.  
Sarrocchi.

*Sono ammalati:*

Buronzo.  
Cappa.  
Guidi-Bufferini.  
Lupi.  
Mazza de' Piccioli — Mazzucco — Morelli  
Giuseppe.  
Raggio — Razza.  
Sanna — Sardi.  
Zimolo.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Armato.  
 Barduzzi — Bastianini.  
 Calore — Canovai — Cao — Capanni —  
 Cavazzoni.  
 De Capitani d'Arzago.  
 Forni.  
 Gargioli — Gemelli — Gentile.  
 Josa.  
 Lanfranconi.  
 Maccotta — Mammalella — Manaresi —  
 Mandragora — Marquet — Mazzolini — Me-  
 riano.  
 Pedrazzi.  
 Rossini.  
 Terruzzi.

**Interrogazione.**

PRESIDENTE. Passiamo ora all'interrogazione degli onorevoli Pellizzari, Sansanelli, Starace, Biagi, Morelli Eugenio, Perna, Miari, Fera, al Capo del Governo, ministro degli affari esteri, « sulla ignobile manifestazione di odio contro l'Italia svoltasi recentemente alla Camera austriaca e sulla campagna di impudenti menzogne condotta dai circoli responsabili dell'Austria contro la semplice applicazione delle leggi italiane nella italiana provincia di Bolzano. Chiediamo se non vi ravvisino gli estremi di un ormai intollerabile intervento di uno Stato straniero nella legislazione interna dello Stato italiano ».

Sua Eccellenza il Capo del Governo, Primo Ministro e ministro per gli affari esteri, ha facoltà di parlare.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro, ministro per gli affari esteri (Sale alla tribuna — Il Presidente, i ministri e i deputati si alzano — Vivissime, prolungate, ripetute acclamazioni — Grida di: Viva il Duce! — Segni di vivissima attenzione)*. La mia risposta agli onorevoli camerati interroganti, giunge un poco in ritardo per le seguenti ragioni. Anzitutto ho voluto leggere nel testo stenografico i discorsi pronunciati al Consiglio nazionale austriaco. In secondo luogo — attraverso un colloquio col nostro ministro a Vienna — ho voluto notizie suppletive sull'ambiente, i precedenti, le ripercussioni dei discorsi. In terzo e non ultimo luogo ho voluto che un sufficiente intervallo di tempo togliesse all'incidente l'alone di una eccessiva drammaticità.

Annibale non è alle porte. E nemmeno Monsignor Seipel. (*Viva ilarità*). L'Italia è, oggi, un grande Stato politicamente unitario,

etnicamente omogeneo, moralmente compatto, socialmente ordinato come nessun altro in Europa (*Applausi*); l'Italia è, oggi, un grande popolo di oltre cinquanta milioni di uomini dei quali quasi 42 vivono nella penisola. Questi uomini temprati dal Fascismo hanno i nervi saldi, la parola breve e sanno tener duro. L'Austria è quello che è. Mi sono domandato persino se valesse la pena di rispondere, e certo, se nella discussione non fosse intervenuto il Cancelliere, cioè il Capo del Governo austriaco, uomo per molti aspetti eminente, io avrei lasciato perdere e non avrei rilevato l'esercitazione verbale antitaliana e anti-fascista del Consiglio nazionale austriaco. (*Approvazioni*).

Parlerò — dunque — con la massima calma ma senza equivoci, cioè nettamente, *more nostro*.

Aggiungo subito che questa è l'ultima volta in cui parlerò su questo tema. Alla prossima farò parlare i fatti. (*I ministri e i deputati sorgono in piedi — Vivissimi prolungati applausi — Grida ripetute di: Viva il Duce!*) È un capitolo di storia che io scrivo, non per gli italiani che tale storia conoscono, ma per il mondo che la ignora o l'ha già dimenticata.

Io intendo dimostrare e dimostrerò che la manifestazione austriaca non è giustificata ed in ciò stesso è provocatoria. Non è minimamente giustificata dalla politica generale seguita dall'Italia dal 1918 al 1928 nei confronti della Repubblica Austriaca; non è giustificata dalla politica che il Governo Fascista ha svolto nella provincia di Bolzano, che, essendo una delle 92 province del Regno, è trattata dal Governo Fascista alla stregua di tutte le altre, con la stessa parità di diritti, con la stessa parità di doveri.

Se oggi io ricordo le molte prove di amicizia fornite dall'Italia all'Austria dall'armistizio ad oggi, non lo faccio per rimproverare all'Austria la sua ingratitude. Noi siamo abbastanza signori per conoscere il sommo pregio della discrezione. Lo faccio perchè il mondo sia documentato una volta per sempre (*Approvazioni*).

La nostra amicizia verso l'Austria si è svolta durante 10 anni su tre direttrici: la prima ha avuto manifestazioni di carattere, diremo così, sociale ed umanitario; in seguito si è aperto il non ancora concluso periodo degli aiuti finanziari resi possibili dalle rinunce dell'Italia; c'è stato poi un intermezzo di natura squisitamente politica, durante il quale l'appoggio disinteressato dell'Italia ha giovato grandemente all'Austria.

È su quest'ultimo punto che intendo soffermarmi. In base all'articolo 49 del Trattato di San Germano doveva essere indetto un plebiscito nella zona di Klagenfurt.

Tale plebiscito si svolse nell'ottobre del 1920, sotto la presidenza di un principe italiano, don Livio Borghese. A un certo momento le minacce di elementi più o meno regolatori jugoslavi divennero pressanti. L'Austria chiese aiuto all'Italia, come è documentato dal seguente telegramma spedito dal Marchese Della Torretta: « Questo Ministero degli esteri (austriaco) mi comunica di urgenza che da informazioni precise gli risulta che nuovi battaglioni di fanteria e altra artiglieria sono stati inviati da jugoslavi in prossimità di Assling. In tali condizioni il Governo austriaco insiste vivamente perchè ritiro nostre truppe sia ritardato ».

Il che fu fatto. L'esito del plebiscito fu favorevole all'Austria. In data 14 ottobre 1920, il marchese Della Torretta così telegrafava: « Signor Renner (allora Cancelliere) nel comunicarmi esito plebiscito mi prega di far pervenire Regio Governo espressioni di riconoscenza per l'appoggio prestato che ha tutelato la libertà di voto, ecc. »

Un anno dopo venne sul tappeto la questione del Burgenland. Dopo l'accordo di Venezia. Il cancelliere Schober, così telegrafava all'onorevole ministro degli esteri, del tempo: « Lasciando il suolo d'Italia mi è grato ripetere a Vostra Eccellenza i miei sinceri ringraziamenti, ecc. »

L'avvento del Regime fascista non ha modificato questa linea di condotta di disinteressata amicizia verso l'Austria. La cronistoria di questi sei anni sarebbe troppo lunga. Dirò soltanto che, non più tardi di due settimane fa, il ministro austriaco a Roma mi veniva a ringraziare ancora una volta, in nome di Monsignor Seipel, dell'atteggiamento estremamente favorevole tenuto dall'Italia in due questioni che interessano particolarmente l'Austria: il controllo militare, il nuovo prestito di ricostruzione.

Può darsi che nelle more necessarie al perfezionamento del nuovo prestito austriaco, l'Italia faccia attendere la sua indispensabile definitiva adesione. Dopo dieci anni di questa politica, che si è talora concretata in accordi veri e propri, ci troviamo di fronte ad una manifestazione che gli onorevoli interroganti hanno perfettamente definito come un « intollerabile intervento nella legislazione interna del nostro Stato ».

Di fatti una questione internazionale per la piccola minoranza allogena dell'Alto Adige non esiste. Essa minoranza è intanto assolutamente trascurabile di fronte a una massa compatta di 42 milioni di italiani del Regno. Ed è trascurabile anche di fronte ai molti milioni di tedeschi passati ad altri Stati. Se tale questione esistesse, si troverebbe in qualche trattato di pace o convenzione diplomatica.

Nessuna traccia di ciò. Tutti gli sforzi per creare ciò che non esiste, sono quindi perfettamente inutili ed assurdi. È dar di cozzo nel macigno. Gli oratori austriaci affermano che esistono delle promesse, delle assicurazioni da parte di Governi antecedenti il Governo fascista. Non lo escludo. Ma può anche darsi che coloro che le fecero, si siano pentiti in seguito, di fronte alla traccante interpretazione di certe promesse. (*Vive approvazioni*).

Comunque il Governo fascista, se pure ha dimostrato di rispettare e eseguire scrupolosamente i trattati, non si ritiene minimamente impegnato da assicurazioni più o meno vaghe e verbali di uomini rappresentanti sistemi e governi, che la Rivoluzione fascista ha inesorabilmente superato. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Comprendendo che sul terreno diplomatico non è possibile entrare, e lo stesso Monsignor Seipel vi si è rifiutato, si tenta di portare la questione sul terreno politico sentimentale e si parla di sistemi di tirannia, di fratelli torturati, di gente sgozzata dalla barbara dittatura fascista. Tutto ciò, prima di essere falso, è superlativamente ridicolo. Noi non siamo gli allievi dell'Austria (*Vivissime prolungate acclamazioni*) che durante un secolo popolò di carnefici le contrade di mezza Europa, (*Vivissime approvazioni*), riempi di martiri le prigioni, rizzò ininterrottamente le forche. (*Vivissimi applausi*).

Le atrocità fasciste sono una invenzione di cattive fantasie. Di due allogeni soli mandati al confino, uno fu quasi immediatamente liberato, l'altro ha avuto una riduzione di pena e sarebbe stato liberato, se non ci fosse stata una campagna all'estero. Uno Stato che si rispetti non tollera simili interventi stranieri. (*Applausi*). Il democratico repubblicano Fuller, governatore del Massachusetts, degli Stati Uniti d'America, ci ha fornito in proposito un clamoroso esempio. (*Applausi*).

Gli individui di cui parlo non furono mandati al confino perchè tedeschi, ma

perchè anti-fascisti cioè controrivoluzionari. I documenti della barbaria fascista a ciò si riducono. Nient'altro.

Lo stesso Kolb ha parlato vagamente di una « pressione » senza specificare. Ma anche questa pressione contro la lingua, il costume, le tradizioni locali non esiste. Sta di fatto che a tutt'oggi, dopo sei anni di Regime fascista, si stampano ben 15 giornali in lingua tedesca nella provincia di Bolzano. (*Commenti*). Giornali politici, economici, religiosi, letterari, scolastici. Poichè la nostra grande longanimità è stata male interpretata, dò l'ultimo avvertimento: continuando la campagna antitaliana d'Oltre Brennero il destino di tutte queste pubblicazioni in lingua straniera sarà segnato. Verranno soppresse. (*Vivissimi applausi*).

Per quanto concerne le pressioni sugli allogeni è opportuno sapere e far sapere che ben 376 sono ancora gli impiegati alloggiati nella città di Bolzano e 664 nella provincia. Poichè tutto ciò non viene apprezzato, tutti questi elementi saranno posti prossimamente al bivio: o trasferimento in altre provincie del Regno o esonerati e sostituiti. (*Vivissimi applausi*).

Affermo con tranquilla coscienza che nessun atto di persecuzione è stato compiuto contro gli alloggiati della provincia di Bolzano, anche perchè quella popolazione prevalentemente rurale, è calma, disciplinata, accetta il Regime, non ascolta le vociferazioni d'Oltre Brennero e chiede soltanto di essere lasciata tranquilla.

Il recente assolutamente spontaneo telegramma di oltre 50 albergatori della provincia di Bolzano, diretto ai giornali viennesi per smentirne le menzogne, è la prova di quanto affermo; così come i telegrammi da Bressanone, da Brunico e il voto delle Camicie Nere allogene della Legione Alto-Adige non possono sentirsi estranei all'organismo italiano, perchè hanno parità di diritti con tutti gli altri cittadini nella grande organizzazione sindacale-corporativa dello Stato. Dagli albergatori ai commercianti, dagli artigiani ai contadini, tutti partecipano alla vita delle grandi organizzazioni nazionali.

Il Regime fascista è andato verso queste popolazioni con animo fraterno. Un fatto tipico lo dimostra. I mutilati ed invalidi di guerra dell'ex esercito austriaco sono membri della nostra stessa organizzazione nazionale ed hanno pensioni di guerra uguali a quelle dei mutilati ed invalidi appartenenti all'esercito italiano. Lo stesso trattamento

di parità lo abbiamo applicato agli orfani di guerra ex austriaci. Non è questo un atto profondamente cristiano, o cristiano sociale d'oltre Brennero? (*ilarità*). È questa la barbaria fascista? O consiste nel fatto di avere — secondo i principi della nostra Rivoluzione — soppresso anche nella provincia di Bolzano i consigli comunali, come è avvenuto nelle altre 91 provincie del Regno? O nel fatto di aver portato duecento bambini poveri di famiglie tedesche a fortificare la loro salute sulle sponde del Tirreno?

Che non esista una pressione del Governo fascista lo dimostrano, in maniera luminosa, le cifre seguenti. Gli asili infantili italiani sono 55 e sono frequentati da circa 3500 bambini. Le scuole elementari italiane hanno 780 classi, frequentate da circa 15,200 bambini.

Le scuole medie e superiori italiane che sono 12 pubbliche e 7 private, sono frequentate da 1850 scolari. Ma v'è una cifra ancora più significativa. I corsi di italiano per uomini adulti sono ben 193 con oltre 3835 frequentatori, i quali con una volontà simpatica e lodevole sentono il bisogno — essendo oramai diventati irrevocabilmente cittadini italiani — di imparare la lingua della loro nuova patria. Si può affermare che le nuove generazioni della provincia di Bolzano comprendono e parlano italiano.

A questo punto taluno può chiedere: se mancano ragioni d'ordine internazionale e motivi d'ordine particolare, come si spiega questa improvvisa manifestazione del Consiglio nazionale austriaco e del Cancelliere Seipel? Anzitutto non è improvvisa, ma è il momento culminante di una campagna che dura da anni, dalla fine della guerra, e si è accentuata da quando fu creata la provincia di Bolzano. La verità è che il germanesimo grida perchè sente che davanti alla volontà fredda ed al sistematismo tenace dell'Italia fascista, la partita è perduta. (*Applausi*).

Già voci germaniche di autorevoli scrittori e giornalisti giungono pubblicamente a questa constatazione. Un popolo che aumenta e che cresce, satura facilmente le sue zone di frontiera.

Qui conviene di proclamare che l'Italia non è andata a prendere, bensì a portare un contributo possente di civiltà nella provincia di Bolzano. L'Italia vi ha intrapreso lavori giganteschi, vi ha profuso milioni a centinaia. È l'Italia che sta procedendo alla elettrificazione della Bolzano-Brennero con grande vantaggio del traffico internazionale.

Per la energia elettrica necessaria sono in costruzione due impianti: l'uno di 40, l'altro di 270, dico 270 mila cavalli, dei quali 195 mila potranno essere utilizzati dall'industria privata. Spesa totale 400 milioni, operai impiegati 5 mila. È curioso che durante i lavori furono trovate monete romane dei primi secoli dell'Impero. (*Commenti*). È in Regime fascista che è stato costruito il colossale stabilimento della Montecatini, presso Merano, i cui prodotti azotati giungono sino alle Indie e al Giappone. È l'Italia fascista che ha iniziato la bonifica del Val d'Adige e vi ha portato i primi nuclei di coloni delle vecchie provincie.

È il Regime fascista che non più tardi di due mesi fa ha erogato 11 milioni alle Casse rurali della provincia, salvando migliaia di contadini tedeschi dalla miseria. È il Regime fascista che ha con opportuni anticipi salvato la Cassa di risparmio di Merano.

Altri milioni vengono spesi per i boschi, per le strade, per i fiumi. Questa intensa e civile attività dell'Italia ha la sua maggiore manifestazione a Bolzano, dove si sta costruendo il palazzo del Governo, imponenti gruppi di case per i dipendenti dello Stato, un padiglione dell'Ospedale civile, la nuova stazione, un asilo infantile, la caserma dei carabinieri, la Casa dei Balilla, un edificio scolastico e il monumento della Vittoria, che sarà inaugurato con la più grande solennità il 24 maggio. (*Applausi*).

La portata ideale e materiale di questa formidabile attività del Regime nella nuova provincia, è stata compresa oltre Brennero. Gli elementi estremi del pangermanesimo levano grida disperate per galvanizzare una questione già finita. Si sente oltre Brennero che fra pochi anni, nella provincia di Bolzano, i residui elementi di discendenza tedesca saranno fieri di essere cittadini della grande Patria fascista, e solo saranno riconoscibili dalle desinenze dei nomi, se li avranno conservati (*Approvazioni*).

Ciò accade perchè è nell'ordine logico e fatale delle cose, ordine segnato dalle vette delle montagne, dal corso dei fiumi, dai vaticini di Dante e di Mazzini, dal sacrificio dei martiri antichi e recenti, dal sangue versato durante tre anni di guerra durissima, da intere generazioni di italiani. (*Vivissimi applausi*).

Convorrà forse ora di ribattere talune delle molte insulsaggini stampate oltre Brennero in questi giorni? Che cosa importa a noi dei ludi cartacei che avranno luogo in

altri paesi? Il Fascismo non è un articolo di esportazione. Se l'Europa vuole sempre più gravemente infettarsi dei mali da cui noi siamo guariti, questo ci renderà più vigilianti nel difenderci dal più diffuso contagio con ogni arma.

Società delle Nazioni? Ginevra? Vane speranze! Se il consesso ginevrino si inoltrasse nel labirinto delle cosiddette « minoranze » non ne uscirebbe più. (*Vive approvazioni*). Gli stessi accusatori di oggi potrebbero essere trascinati — e giustamente — sul banco degli accusati. (*Vivi applausi*). E allora? È tempo di dire, e sarà forse l'ultima volta, che ogni manifestazione d'Oltre Brennero è inutile e dannosa.

È tempo di dichiarare che i discorsi insolenti, le insinuazioni odiose, le ingiurie volgari, non hanno che un risultato: quello di accelerare il « giro » della vite fascista. (*Vivissime approvazioni*). E l'altro di spalancare un abisso fra popoli vicini. Ora, per quanto è in nostro potere, noi vogliamo essere amici del mondo germanico, del quale riconosciamo le qualità ed apprezziamo l'apporto dato alla civiltà umana, ma a condizione che la nostra sicurezza — cioè la sicurezza di 42 milioni di italiani — non sia posta mai nemmeno vagamente in questione.

Che della nostra sicurezza si tratti e non già di questioni scolastiche, è dimostrato da quanto accade oltre Brennero dopo la famosa seduta del Consiglio nazionale. La campagna antitaliana continua in pieno. Per lunedì 5 è indetto un comizio ad Innsbruck « per protestare contro le insolenze fasciste e la oppressione dei tedeschi ». Il comizio è indetto dai socialisti, il che dimostra che la questione dei tedeschi dell'Alto Adige non è che un pretesto per fare dell'antifascismo. Un altro grande comizio indetto per il 6 a Vienna è stato faticosamente rinviato al 14.

Un giornale tirolese scrive che « non solo la oppressione dei tedeschi soggetti all'Italia, ma anche l'esistenza del confine al Brennero contraddice al naturale equilibrio dell'Europa Centrale ». Più grave ancora un discorso tenutosi l'altra sera al Consiglio comunale di Innsbruck, col quale si ammoniscono le future generazioni tedesche a « lottare perchè il Nord e Sud Tirolo da Kufstein a Salorno sia nuovamente riunito insieme ».

Questa, al disopra delle tortuosità politiche, è brutale sincerità che stimiamo. Ma con altrettanta sincerità, noi, oggi, facciamo sapere ai tirolesi, agli austriaci, al mondo che sul Brennero c'è in piedi, coi suoi vivi

e coi suoi morti, tutta l'Italia. (*Vivissimi prolungati entusiastici applausi — Il Presidente, i ministri e tutti i deputati si alzano — Grida di Viva il Duce! — Grande, prolungata, reiterata ovazione.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Pellizzari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PELLIZZARI. Noi siamo più che soddisfatti, siamo incantati per questa risposta che trova più che mai solidali e compatti in un blocco solo tutti gli italiani. E tutti gli italiani ancora una volta gridano, perchè sia sentito in tutto il mondo che la loro voce e la loro passione non sono affievolite: Viva il Duce! (*Vivissimi e prolungati applausi.*)

PRESIDENTE. La interrogazione è esaurita.

La Camera continuerà i suoi lavori martedì. (*Grida reiterate di: Viva il Duce! — Nuovi vivissimi reiterati applausi — I deputati in piedi cantano Giovinezza.*)

La seduta termina alle 17,30.

#### *Ordine del giorno per la seduta di martedì.*

*Alle ore 16.*

1. Interrogazioni.
2. Votazione a scrutinio segreto di 10 disegni di legge.

#### *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria a valle Verona. (1662)

4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata. (1675)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova. (1860)

6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, relativo al conferimento al presidente dell'Opera Nazionale Balilla dei poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera stessa. (1643)

7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia Scuola d'ingegneria di Padova. (*Approvato dal Senato.*) (1867)

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 963, concernente la proroga del termine indicato nel primo capoverso dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituì l'Associazione Nazionale per il controllo della combustione. (1594)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito. (1831)

10. Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della Scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia Scuola d'ingegneria di Roma. (*Modificazioni del Senato.*) (1079-B)

11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1927, n. 1865, riflettente la aggiunta della voce «Olio di oliva» alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926. (*Approvato dal Senato.*) (1880)

12. Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio Arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra. (*Approvato dal Senato.*) (1869)

13. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta. (1553)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2144, che dà esecuzione all'accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un ufficio internazionale delle epizootie, avente sede in Parigi. (*Modificazioni del Senato.*) (1335-B)

15. Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente disposizioni relative alle opere necessarie per la alimentazione idrica di alcuni comuni del Lazio. (1703)

16. Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di Magazzini generali ai

sensi del Regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 2290. (*Approvato dal Senato*). (1804)

17. Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2568, relativo alla estensione alle città di Fiume e Zara, ai comuni di Castelnuovo d'Istria e Mattegnà ed all'Isola di Lagosta delle norme contenute nel Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, riguardante il rilascio delle licenze di abbonamento alle radiaudizioni circolari. (1819)

18. Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione. (1832)

19. Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore. (1853)

20. Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'articolo 1

del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica. (1874)

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

21. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1839)

*Discussione del seguente disegno di legge:*

22. Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1836)

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.